

FONDAZIONE ONAOSI
Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani

protocollo-Generale 2005
ONAOSI
presidenza
2047/u
30/05/2005

Ai Presidenti degli Ordini
Provinciali dei Farmacisti

e p.c., Al Presidente della Federazione
Nazionale Farmacisti

Ogg.: contribuzione ONAOSI.

Gentili Presidenti,

sono pervenute - e continuano a pervenire - varie "diffide" da parte di Farmacisti, redatte sulla base di un modello "tipo".

In proposito, in un'ottica di reciproca collaborazione e al fine di evitare un improprio spreco di risorse attraverso l'invio di risposte individuali di eguale contenuto, Vi prego di portare a conoscenza dei Vostri iscritti - con le modalità ritenute più opportune - la presente comunicazione che verrà pubblicata anche nel sito della Fondazione (www.onaosi.it):

« In relazione alle diffide ricevute e con le quali si chiede all'Onaosi di sospendere la riscossione dei contributi obbligatori in attesa della definizione dei giudizi pendenti innanzi al giudice amministrativo, si specifica quanto segue:

- ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, *"le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore"*: poiché l'art. 2, lett. e), della L. 7 luglio 1901, n. 306, come modificato dall'art. 52, 23° comma della L. 23 dicembre 2002, n. 289, è tuttora vigente, questa Fondazione è obbligata a darvi applicazione;
- il menzionato art. 52, comma 23 della L. n. 289/2002, assoggetta alla contribuzione ONAOSI *"tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari"*, indipendentemente dall'inquadramento lavorativo o dall'esercizio di una professione sanitaria;
- è principio pacifico che la proposizione del ricorso giurisdizionale di per sé non sospende la efficacia e l'esecutività del provvedimento impugnato: il ricorso pendente innanzi al TAR Lazio (proposto dalla FOFI, nonché sostenuto, *ad adiuvandum*, dalla Federfarma) non legittima, pertanto, la Fondazione a sollevare alcuno dal relativo obbligo contributivo;
- unico organo deputato a vagliare la legittimità costituzionale di una legge è, secondo l'ordinamento italiano, la Corte Costituzionale, previo giudizio di non manifesta infondatezza da parte del giudice *a quo*: fino alla eventuale pronuncia della Corte, pertanto, l'ONAOSI non può che (*rectius*, deve) dare applicazione alla norma sopra citata; giova, comunque ricordare che la Corte Costituzionale si è in passato pronunciata favorevolmente sulla legittimità degli obblighi di contribuzione;
- non si può, di conseguenza, che confermare che i contribuenti che non avranno aderito spontaneamente all'invito bonario di pagamento loro inviato verranno iscritti a ruolo ai sensi del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46;

- il Consiglio di Amministrazione dell'ONAOISI si è già fatto carico della problematica dei sanitari neoiscritti, specializzandi e con reddito limitato con delibera n. 13 del 20 marzo 2005, tuttora all'esame dei ministeri vigilanti. Non appena intervenuta l'approvazione da parte dei suddetti dicasteri tali categorie saranno soggette ad un contributo variante da un minimo di € 12,00 ad un massimo di € 120,00 annui;
- analogamente ci si è occupati della situazione dei farmacisti, medici-chirurghi, odontoiatri e veterinari di età superiore a 67 anni, i quali, quando il menzionato provvedimento n. 13/2005 diverrà esecutivo, non dovranno versare più alcun importo al raggiungimento dei 30 anni di contribuzione, ovvero saranno assoggettati ad un contributo di € 12,00 annui (o, in alternativa € 60,00 *una tantum*) ».

Nella speranza che la presente serva, se non altro, a riportare il dibattito su binari di un proficuo e sereno dibattito e nel rimanere, come sempre, a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dr. Aristide Paci)

